



PASQUALE IANNETTI
Guida Alpina – Maestro di Alpinismo

Pietracamela 19.02.2017

Al Sig. PREFETTO di L'Aquila

RICORSO contro

l'ordinanza del Sindaco di Ovindoli n.1009 del 08.02.2017

In merito all'ordinanza di cui all'oggetto faccio osservare quanto segue.

Premesso che è certamente condivisibile e doveroso che in determinati periodi dell'anno, come quello attuale in cui ci sono forti accumuli nevosi sulle montagne abruzzesi, un Sindaco per prevenire ed eliminare un pericolo che minaccia l'incolumità dei cittadini, emani un provvedimento d'urgenza, mi permetto di sollevare alcune questioni in base alle quali:

CHIEDO

che, l'ordinanza del Sindaco di Ovindoli n. 1009 del 08.02.2017 venga annullata per le seguenti motivazioni.

L'Ordinanza in oggetto a mio avviso difetta di un presupposto fondamentale richiesto espressamente dalla Legge Regionale e cioè, che un Sindaco debba sentire obbligatoriamente la Commissione Comunale per la Prevenzione dei Rischi da Valanga.

Art. 17 (L.R.18.02.1992 n. 47)

Commissione comunale per la prevenzione dei rischi da valanga.

1. Nei Comuni con territori interessati da rischio da valanghe, le ordinanze di cui agli art. 15 e 16 sono emesse dal Sindaco, **dopo aver sentito**, salvi i casi di urgenza, il parere di apposita Commissione di Comuni singoli o associati per la prevenzione dei rischi da valanghe.

Nel caso in esame il Sindaco non dice assolutamente di aver “sentito il parere della Commissione”. Ma l'argomento fondamentale è che l'ordinanza di divieto è estesa a tutto il territorio del Comune di Ovindoli.

Faccio presente che ai sensi dell'art.16 della citata legge, le ordinanze non possono essere emesse in modo generico, ma devono essere circostanziate, indicando con precisione la zona interessata dal fenomeno.

La limitazione o l'interdizione può essere emessa solo nei casi previsti dall'art.16 che recita testualmente:

Art. 16 (L.R.18.02.1992 n. 47)

Limitazioni della circolazione nelle zone sottoposte a rischio valanghivo.

1. Nelle vie e nelle aree di pubblica circolazione, sugli impianti e nelle piste sciabili aperte al pubblico, il Sindaco, in situazione di imminente pericolo, provvede a limitare, condizionare o interdire la circolazione per il tempo ritenuto necessario e ad ordinare opportune misure per garantirne la sicurezza.



PASQUALE IANNETTI
Guida Alpina – Maestro di Alpinismo

2. I divieti e le limitazioni alla circolazione sono resi noti con apposita segnaletica, garantendone, se del caso, la visibilità notturna. Tali indicazioni sono sistemate a cura degli enti proprietari delle strade ovvero dei proprietari e/o gestori degli impianti di risalita e delle piste di discesa e di fondo, cui l'ordinanza del Sindaco dovrà essere tempestivamente comunicata.

3. I gestori e gli enti suddetti, ovvero il responsabile in loco dagli stessi designato, sono altresì obbligati ad adottare tutte le misure necessarie a garantire l'incolumità delle persone in transito o altri provvedimenti di competenza, quando l'imminente pericolo sia loro noto o presumibile, a prescindere o in pendenza dell'emissione dell'ordinanza di cui al comma primo; essi forniscono al Sindaco immediata notizia della situazione di fatto e dei provvedimenti assunti.

Come si evince dalla lettura dell'art. 16, il legislatore ha indicato correttamente cosa deve fare un Sindaco quando sul suo territorio c'è un esagerato carico di neve ed un eventuale pericolo di caduta valanghe.

Il Sindaco deve proteggere e mettere in sicurezza le strade, i centri abitati, gli impianti di risalita e le piste di discesa con tutti i mezzi a sua disposizione.

Non è un suo compito preoccuparsi se un alpinista si reca sulle montagne del suo Comune o se questi sfortunatamente viene investito da una valanga o da una slavina.

In montagna non si possono portare i limiti e le disposizioni legislative che vigono nelle città.

Nell'arco alpino questo concetto è stato oramai assimilato da tutti i Sindaci con questo il principio:

“un cittadino la facoltà di frequentare liberamente la montagna senza sottostare a norme che regolano i comportamenti o che stabiliscono patenti di idoneità. Ci possono essere delle aree che momentaneamente vengono interdette per tutelare l'incolumità degli abitanti ma, l'arrampicata, lo scialpinismo e l'escursionismo sono attività che presentano dei rischi e chi li pratica se ne assume la piena responsabilità; sono soprattutto le competenze e il livello di preparazione fisica e psichica che possiede l'individuo a stabilire il grado di percezione del rischio.

La montagna è, e deve continuare ad essere un luogo di libera frequentazione perché è uno spazio di libertà e non di coercizione.”

Mi permetto di consigliare al Sindaco di Ovindoli di sollecitare le forze dell'Ordine (Carabinieri-Forestali e Guardia di Finanza) affinché facciano dei controlli serrati per verificare che coloro che fanno sci fuori pista, scialpinismo o semplici escursioni su terreni innevati abbiano l'ARTVA (apparecchio elettronico vitale per il ritrovamento di un disperso sotto una valanga) la pala e la sonda obbligatorio ai sensi della Legge Regionale n. 24 - 8 marzo 2005. Art. 99

Aggiungo infine che il provvedimento è anche dannoso per le strutture ricettive, alberghiere e commerciali dell'intero territorio già duramente provate dalle abbondanti nevicate e dagli eventi sismici.

E' inoltre dannoso anche per le attività professionali delle Guide Alpine a cui verrebbe di fatto impedito la secolare attività alpinistica e sci-alpinistica sull'intero comparto montano del Comune.

Si fa presente all'Ill.mo sig. Sindaco, che legge per conoscenza, che le associazioni di categorie possono mettere in atto una “Class Action” a fini risarcitori contro il Comune di Ovindoli per gli eventuali danni economici che l'ordinanza genera.

A titolo d'informazione riporto due fatti più o meno recenti.

La prima di divieto di “attività di sci-alpinismo su tutto il territorio comunale” (ordinanza n. 28 del 02.01.2009) del Sindaco di Pietracamela, Antonio Di Giustino. Fu presentato un ricorso ed il Sindaco



PASQUALE IANNETTI
Guida Alpina – Maestro di Alpinismo

modificò l'ordinanza vietando lo sci fuori pista sui terreni limitrofi al bacino sciistico dei Prati di Tivo.

La seconda è dell'attuale Sindaco di L'Aquila, Massimo Cialente, che nel 2014, dopo la morte di uno sciatore aquilano, Mario Celli sui Valloni di Campo Imperatore emise una ordinanza di “divieto di sciare fuori pista su tutto il territorio del Comune dell'Aquila”. L'ordinanza fu annullata per intervento del Prefetto dell'Aquila Francesco Alecci e sostituita con una in cui “si vietava lo sci fuori pista al di fuori del bacino sciistico di Campo Imperatore”.

Per le ragioni esposte si chiede all'Ill.mo Sig. Prefetto l'annullamento dell'ordinanza n.1009 del 08.02.2017 del Sindaco di Ovindoli.

Distinti saluti

Pasquale Iannetti
Guida Alpina